

UNIONE DI COMUNI
BOVO MARINA – ERACLEA MINOA – TORRE SALSA
(Comuni di Montallegro, Cattolica Eraclea e Siculiana)
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE**

N. 11 del registro Data 06/09/2018	Costituzione della società a responsabilità limitata “ <i>Bovo Marina Torre Salsa Ambiente s.r.l.</i> ”, per la gestione in <i>house providing</i> dei RSU nell'ARO dell'Unione. Approvazione schema dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento per il controllo analogo. (<i>Aggiornamento seduta</i>).
---	--

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di settembre, dalle ore 20:00, nell'aula consiliare del comune di Montallegro, convocata con appositi inviti regolarmente notificati, si è riunita l'Assemblea dell'Unione di Comuni “*Bovo Marina- Eraclea Minoa - Torre Salsa*” in seduta pubblica ordinaria di primo appello.

Alla chiamata nominale dell'appello, all'inizio della trattazione del presente argomento, risultano:

N.	Cognome	Nome	Presente	Assente
1	ALLETTO	Calogera	X	
2	CARO	Graziella		X
3	GIUFFRIDA	Giuseppe	X	
4	LUCIA	Loredana Maria		X
5	MAZZA	Vita	X	
6	MILIZIANO	Alessandro Maria		X
7	PANARISI	Giovanni Angelo		X
8	PIAZZA	Francesca	X	
9	PIRO	Pietro		X
10	SALVAGGIO	Ninetta	X	
11	SANTALUCIA	Mariella		X
12	SCALIA	Vito Gioacchino	X	
13	SCIORTINO	Giuseppe	X	
14	TODARO	Delia		X
15	VELLA	Francesca	X	

Consiglieri assegnati ed in carica n. 15 - Consiglieri presenti all'inizio della discussione 8; assenti 7(Caro Graziella, Lucia Loredana Maria, Miliziano Alessandro M., Panarisi Giovanni A., Piro Pietro, Santalucia Mariella, Todaro Delia).

Assume la presidenza la Dott.ssa Ninetta Salvaggio, nella propria qualità di presidente dell'Assemblea.

Assiste e partecipa il Segretario dell'Unione Dr. Salvatore Chiara.

Sono presenti il Presidente dell'Unione Geom. Caterina Scalia e il Sindaco di Cattolica Eraclea Arch. Santo Borsellino, componente del CDA.

E' presente, altresì, il Dott. Domenico Indelicato, Responsabile della P.O. contabile-finanziaria dell'Unione.

- La consigliere Mazza interviene per dire che la volta scorsa, nella seduta del 27 marzo, durante la trattazione del punto relativo alla scelta della modalità di gestione del servizio di che trattasi, aveva proposto un rinvio per ulteriori approfondimenti, rinvio che non è stato accolto con la motivazione che c'era l'urgenza di deliberare. Il fatto che dopo quattro mesi ci si ritrova oggi convocati per deliberare in merito la motivazione del non accoglimento della proposta di rinvio. Fa presente che il gruppo di minoranza nel consiglio comunale di Siculiana, di cui ella fa parte, ha chiesto di uscire da questa Unione nella constatazione che nessun servizio viene gestito in forma associata per le comunità locali, mentre l'attenzione viene rivolta solo a quello per i rifiuti. In merito al punto iscritto all'ordine del giorno, conferma la contrarietà propria e della collega Vella, come già dichiarato nel corso della seduta del 27 marzo scorso.
- La consigliere Alletto, condividendo quanto lamentato dalla collega Mazza sul ritardo nell'elaborazione degli atti da proporre all'Assemblea, che espone ai rischi di commissariamento, chiede chiarimenti su alcuni punti dello schema di statuto che la lasciano perplessa. In particolare in quello dell'Amministratore Unico ritiene che non siano chiaramente determinati le modalità di scelta, le competenze ed il compenso. Nutre perplessità anche sul controllo periodico. Chiede che a tal proposito vengano stabiliti dei paletti.
- Il consigliere Giuffrida suggerisce alla consigliera Alletto di tradurre quanto espresso in specifici emendamenti da sottoporre a votazione.
- Chiede ed ottiene di intervenire il vice sindaco di Siculiana, Enzo Zambito, per fare un excursus sull'argomento che si sta trattando.
- Il segretario Chiara, con riferimento a quanto lamentato sul mancato svolgimento di servizi in forma associata e sul ritardo nell'elaborazione degli atti della costituenda società, sottolinea che, dopo averlo più volte evidenziato informalmente anche in sede di Assemblea, per due volte ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di segretario dell'Unione (nel mese di gennaio 2016 e nel mese di marzo di quest'anno), proprio per sollecitare l'attenzione sulla necessità ed opportunità, che è anche un obbligo di legge, di gestire in forma associata funzioni e servizi per i comuni dell'Unione, oltre che materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti nell'ARO, che è certamente di grande importanza, anche in diverse altre materie (polizia locale, tributi, SUAP, SUE, servizi demografici, CUC, servizi di contabilità e finanze, segreteria comunale, refezione scolastica, nucleo di valutazione), in modo da sopperire anche alla mancanza di professionalità nei singoli comuni attraverso l'impiego delle migliori risorse umane disponibili. Le dimissioni, in entrambi i casi, sono state respinte dai sindaci del CDA con espressione di rinnovata fiducia. Stasera, ancora una volta, sollecita l'attenzione e l'impegno di tutti verso questa problematica. Riguardo al ritardo dell'odierna convocazione, chiarisce che le bozze dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento per il controllo analogo, elaborati dallo stesso già a giugno, trattandosi di atti di una relevantissima importanza per i comuni dell'ARO dell'Unione, sono stati messi preventivamente a disposizione dei sindaci, affinché li potessero esaminare

approfonditamente e sottoporli alla visione di chi avrebbero ritenuto competenti. Il 13 luglio, con la delibera n. 2, il CDA approvava le bozze che venivano prontamente pubblicate all'albo on line del sito web dell'Unione e messe a disposizione di tutti. L'ufficio, quindi, era già pronto sin dalla fine di luglio. Nel mese di agosto, per via delle ferie, era problematico tenere la seduta dell'Assemblea e così si è arrivati alla data odierna.

Conclude dicendo che quelle che sono all'esame dell'odierna seduta sono delle bozze e, pertanto, sono suscettibili delle modifiche e/o integrazioni che l'Assemblea dovesse ritenere necessarie ed opportune.

- La presidente Salvaggio a questo punto, accogliendo la richiesta di diversi consiglieri, dispone una breve sospensione dei lavori di 10 minuti, per consentire consultazione riguardo all'argomento che si sta trattando. Sono le ore 21:00.
- Alla ripresa, alle ore 21:00, all'appello nominale risultano presenti n. 8 consiglieri ed assenti 7 (gli stessi dell'inizio della seduta).
- Il consigliere Scalia propone l'aggiornamento dei lavori a lunedì 10 c.m. alle ore 20:00.
- La presidente Salvaggio mette ai voti la proposta di aggiornamento.
 - ✚ Votazione: presenti e votanti 8; nessuna dichiarazione di astensione.
Voti unanimi favorevoli.

L'ASSEMBLEA

alla luce della votazione come sopra riportata, delibera di aggiornare i lavori dell'odierna seduta a lunedì 10 c.m. alle ore 20:00 per continuare la trattazione del presente punto dell'ordine del giorno.

UNIONE DI COMUNI

BOVO MARINA – ERACLEA MINOA – TORRE SALSA



Montallegro



Cattolica Eraclea



Siculiana

Sede legale c/o Comune di Siculiana, Piazza Basile, 92010 Siculiana (AG)

Proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea dell'Unione

Oggetto: Costituzione della società a responsabilità limitata *“Bovo Marina Torre Salsa Ambiente s.r.l.”*, per la gestione in house providing dei RSU nell'ARO dell'Unione.
Approvazione schema dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento per il controllo analogo.

PREMESSO che:

- con la deliberazione n. 4 del 21/12/2013, l'Assemblea dell'Unione, ai sensi e per gli effetti del comma 2-ter della L.R. n. 9 dell'8 aprile 2010, ha deliberato:
 - la costituzione dell'Area di Raccolta Ottimale (ARO) dell'Unione ai fini della gestione del servizio integrato di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza, efficienza ed economicità;
 - di dare atto che, nella prima fase, il territorio dell'ARO debba coincidere solamente con quello dei Comuni di Montallegro e di Siculiana, che allora facevano parte dell'ATO n. 4 Agrigento Provincia Est (oggi S.R.R. ATO 4 Agrigento Ovest), fermo restando la possibilità per il comune di Cattolica Eraclea, che faceva parte, invece, dell'ATO 11 Agrigento Provincia Ovest (ex ATO Sogeir, oggi S.R.R. ATO 11 Agrigento Ovest), di rientrarvi;
 - di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e ai competenti uffici dell'Unione di attivare ogni procedura amministrativa occorrente al fine della predisposizione del Piano di intervento, da sottoporre per l'approvazione all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- con la delibera n. 2 dell'11/03/2014, il CDA ha deliberato di:
 - esaminare ed approvare il progetto territoriale dell'A.R.O. dell'Unione, riferito ai soli due Comuni di Siculiana e di Montallegro;
 - trasmetterlo all'Assemblea dell'Unione per la definitiva approvazione;
- con la deliberazione n. 2 del 02/04/2014, l'Assemblea ha deliberato di:
 - approvare il progetto territoriale A.R.O. dell'Unione di comuni "Bovo Marina - Eraclea Minoa - Torre Salsa", nel testo approvato con la delibera del CDA n. 2 dell'11/03/2014, con la variazione conseguente all'emendamento approvato nel corso dell'odierna seduta, che è allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, ai fini della gestione diretta e/o in house del servizio integrato di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, redatto nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza, efficienza ed economicità;
 - dare atto che, in questa prima fase, il territorio dell'ARO dell'Unione coincide solamente con quello dei Comuni di Montallegro e di Siculiana, fermo restando la possibilità per il comune di Cattolica Eraclea di rientrarvi una volta completato l'iter del passaggio dei

primi due comuni all'ATO 11 Agrigento Provincia Ovest, in corso (all'epoca) presso il competente Dipartimento l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

- di dare mandato al Presidente dell'Unione, al CDA e ai competenti uffici dell'Unione di presentare il progetto al competente Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- con nota p.n. 34718 dell'11/09/2014 l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, Servizio V Ispettorato e Osservatorio Rifiuti, ha trasmesso il D.D.G. n. 1363 del 10/09/2014 con cui veniva approvato il progetto d'intervento per l'organizzazione e la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nell'ARO dell'Unione, costituito dai comuni di Montallegro e di Siculiana;

VISTA la delibera n. 5 del 29/01/2018, ad oggetto "*Presa d'atto della relazione, prevista dall'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, in merito alla costituzione di una società in house per la gestione dei RSU per i comuni dell'ARO dell'Unione*", con cui l'Assemblea dell'Unione, dopo ampio dibattito, ha deliberato di rinviare la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno a data da destinarsi, disponendo che il documento di valutazione della relazione, allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, a cura del Segretario dell'Unione, venga inoltrato al Presidente dell'Unione, ai Sindaci componenti il CDA e a tutti i consiglieri che compongono l'Assemblea;

VISTA la successiva delibera n. 7 del 27/03/2018, di pari oggetto "*Presa d'atto della relazione, prevista dall'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, in merito alla costituzione di una società in house per la gestione dei RSU per i comuni dell'ARO dell'Unione*", con cui l'Assemblea dell'Unione ha deliberato di:

- scegliere l'ipotesi della costituzione di un'apposita società in house, a totale partecipazione pubblica, per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei RSU per i comuni dell'ARO dell'Unione (Montallegro e Siculiana);
- di demandare al CDA ed ai competenti organi dell'Unione l'adozione degli atti inerenti e conseguenti alla predetta scelta;

VISTA la delibera n. 2 del 13/07/2018, con cui il CDA ha provveduto ad:

- approvare le bozze di atto costitutivo, statuto e regolamento di attuazione del controllo analogo della costituenda Società pubblica denominata "*Bovo Marina Torre Salsa Ambiente s.r.l.*" per la gestione integrata dei rifiuti all'interno dell'ARO dell'Unione;
- disporre la trasmissione all'Assemblea dell'Unione per la definitiva approvazione;
- dare atto che i testi dei suddetti atti, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dell'Assemblea, in uno alla deliberazione stessa, verranno trasmessi ai Consigli comunali dei comuni di Montallegro e di Siculiana per la presa d'atto e per l'autorizzazione ai rispettivi sindaci alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e per l'affidamento *in house providing* della gestione del servizio alla costituenda società;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;
- la Legge Regionale n. 9/2010, n. 2/2013 e n. 3/2013 recante rispettivamente norme per la "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";

Proposta "Costituzione della società a responsabilità limitata "*Bovo Marina Torre Salsa Ambiente s.r.l.*", per la gestione in house providing dei RSU nell'ARO dell'Unione. Approvazione schema dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento per il controllo analogo.

- il D.lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il D.lgs. n. 267/00 "Testo unico sulle autonomie locali" e ss.mm.ii;
- il D.lgs n. 175/2016 " Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica ";

PRESO ATTO della direttiva in materia di gestione integrata dei rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità prot. n. 21378 del 15/05/2015 che al punto 1 chiarisce quanto di seguito, ".....secondo la normativa comunitaria in materia di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, gli Enti possono procedere alla gestione attraversoc) affidamento diretto c.d. in house providing, purché sussistono i requisiti e le condizioni previsti dalla vigente normativa";

RILEVATO che la Legge n. 244 del 24.12.2007 (c.d. finanziaria 2008) ammette la costituzione di società che producono servizi di interesse generale -- tra i quali rientra senza alcun dubbio il servizio di gestione integrata dei rifiuti -- nonché l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i., nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;

VISTO l'art. 34 del decreto legge 179/2012, convertito in Legge 17.12.2012, n. 221, che nei commi da 20 a 27, detta previsioni per i servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione, l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. In particolare, la normativa comunitaria prevede che gli enti locali possano procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica secondo le tre seguenti modalità:

1. esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
2. società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto (socio operativo), in applicazione delle disposizioni inerenti il Partenariato Pubblico-Privato;
3. gestione "in house providing", purché sussistano i seguenti requisiti previsti dall'ordinamento comunitario: a) totale partecipazione pubblica; b) controllo sulla società affidataria analogo a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi; c) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano. Per queste società restano in vigore tutti i vincoli imposti dalla normativa nazionale sul reclutamento del personale e conferimento degli incarichi, sugli acquisiti di beni e servizi, sulla estensione delle regole del patto di stabilità interno.

DATO atto che lo schema dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento per il controllo analogo della costituenda società a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica dei due comuni che fanno parte attualmente dell'ARO dell'Unione, sono stati adottati in via preliminare con deliberazione del CDA n. 2 in data 13/07/2018, e gli stessi, in uno alla delibera di adozione, sono stati pubblicati all'albo pretorio on-line dell'Unione, per darne opportuna conoscenza pubblica, per 15 giorni dal 16/07/2018;

CONSIDERATO che è del tutto consolidato l'orientamento della giurisprudenza, che considera il servizio di igiene urbana in termini di servizio pubblico locale e, nello specifico, quale servizio a rilevanza economica, tenuto conto della struttura dello stesso, delle concrete

Proposta "Costituzione della società a responsabilità limitata *"Bovo Marina Terre Salsa Ambiente s.r.l."*, per la gestione in house providing dei RSU nell'ARO dell'Unione. Approvazione schema dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento per il controllo analogo.

modalità del suo espletamento, dei suoi specifici connotati economico organizzativi e, soprattutto, della disciplina normativa a esso applicabile. Infatti, come riconosciuto dai magistrati contabili, «da natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio;

RILEVATO:

- che l'espressione "*in house providing*" è stata utilizzata dalla giurisprudenza comunitaria per esprimere la situazione nella quale la Pubblica amministrazione acquisisce beni, servizi o forniture attraverso l'autoproduzione interna, attuata per il tramite della propria compagine organizzativa, senza il ricorso, quindi, a terzi tramite gara. In particolare, la Corte di Giustizia Europea ha rilevato legittimo il ricorso ad una persona giuridicamente distinta (anche in forma societaria) dall'ente pubblico di appartenenza, ripetutamente evidenziandone la compatibilità con la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, subordinatamente alla sussistenza di precise condizioni. La presenza di tali caratteristiche consentirebbe, in sostanza, di qualificare l'unità soggettivamente separata incaricata dalla Pubblica Amministrazione della gestione del servizio in forza di un affidamento diretto, come una "*longa manus*" dell'amministrazione stessa, secondo un modello qualificabile in termini di delegazione interorganica. Mancando, per l'ente *in house*, la terzietà sostanziale rispetto all'amministrazione controllante, così da diventare un vero e proprio modello gestionale interno all'amministrazione stessa, non risulta necessario, pertanto, che essa intraprenda procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di appalti, poiché non vi sono commesse pubbliche da affidare al mercato. Viceversa, laddove il soggetto affidatario risulti nella sostanza autonomo, oltre che formalmente distinto dall'amministrazione aggiudicatrice, va certamente applicata la disciplina comunitaria (e nazionale) in materia di evidenza pubblica. L'articolo 34 del d.l. n. 179/2012, nel delineare la rinnovata procedura di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ha di fatto rilanciato la legittimazione del modello *in house*, che costituisce sostanzialmente una forma di autoproduzione in forma societaria;
- che, in linea con gli orientamenti comunitari, è stato emanato il D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 recante il "T. U. in materia di società a partecipazione pubblica", e che in particolare per il caso in specie la disciplina normativa è contenuta in particolare negli artt. 5 e 16;
- che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs 175/2016, "Ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa";
- che a tal riguardo, come già detto, si è provveduto con la redazione della relazione di cui alle premesse, redatta ai sensi dell'art. 34 del decreto legge 179/2012, convertito in Legge 17.12.2012, n. 221, che l'Assemblea dell'Unione ha preso in esame nelle sedute del 29/01/2018 e 27/03/2018 e con la deliberazione n. 7 di quest'ultima seduta ha scelto l'ipotesi

Proposta "Costituzione della società a responsabilità limitata "*Bovo Marina Torre Salsa Ambiente s.r.l.*", per la gestione *in house providing* dei RSU nell'ARO dell'Unione. Approvazione schema dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento per il controllo analogo.

della costituzione di un'apposita società in house, a totale partecipazione pubblica, per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei RSU per i comuni dell'ARO dell'Unione (Montallegro e Siculiana), demandano al CDA e ai competenti organi l'adozione degli atti inerenti e conseguenti alla predetta scelta;

VISTO l'art 16 del D.lgs n. 175/2016 disciplina le modalità di costituzione delle società in house;

VISTO l'art. 5 del D.lgs n. 50/2016 che detta i "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico";

DATO atto che la società interamente pubblica, partecipata dai due Comuni che fanno parte dell'ARO (Montallegro e Siculiana), come dagli schemi di atto costitutivo, statuto e regolamento per il controllo analogo adottati dal CDA con la prefata delibera n. 2 del 13/07/2018, risulta caratterizzata da tutti gli elementi del controllo analogo, affinché l'amministrazione comunale di ogni singolo comune-socio possa esercitare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società, cui affidare in *house providing* i servizi in argomento e che la stessa non ha partecipazione diretta di capitali privati;

DATO ATTO di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 16 del D.lgs n. 175/2016, che prevede che "Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società";

RITENUTO che la costituzione della società, a totale partecipazione comunale, possa consentire di realizzare un progetto finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla vigente normativa nel settore dei rifiuti;

VALUTATA, per i motivi sopra rappresentati, l'opportunità di procedere alla costituzione di una società a totale partecipazione pubblica locale, identificata come "*Bovo Marina Torre Salsa Ambiente s.r.l.*", al fine di garantire, anche attraverso l'ottimizzazione e l'efficientizzazione dei fattori produttivi esistenti, una gestione sana ed efficiente del servizio, di rilevanza economica, di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati di cui al Piano di Intervento dell'ARO dell'Unione di comuni "Bovo Marina – Eraclea Minoa – Torre Salsa";

DATO ATTO che la costituzione della predetta società, i cui atti vengono approvati con la presente delibera dell'Assemblea, in via definitiva compete ai Consigli comunali dei, ai sensi dell'art. 32, c. 2, lett. f), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e ss.mm.ii, nonché ai sensi art. 7, lettera c) del D.lgs n. 175/2016;

PRESO ATTO, altresì, che la costituzione di una società a responsabilità limitata è espressamente prevista dall'art. 2463, comma 1, del Codice Civile e che tale forma è ammessa ai sensi dell'art. 3, c.1, D.lgs n. 175/2016;

Proposta "Costituzione della società a responsabilità limitata "*Bovo Marina Torre Salsa Ambiente s.r.l.*", per la gestione in house providing dei RSU nell'ARO dell'Unione. Approvazione schema dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento per il controllo analogo.

VISTI gli schemi di atto costitutivo, di statuto e di regolamento per il controllo analogo della costituenda società a responsabilità limitata a totale partecipazione comunale, approvati con la richiamata delibera del CDA n. 2/2018;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 7, c. 3, D.Lgs. n. 175/2016, l'allegato schema di atto costitutivo, a norma dell'art. 2463 del Codice Civile, prevede i seguenti elementi essenziali:

1. Indicazione dei soci promotori, ossia dei comuni-soci di Montallegro e di Siculiana, che costituiscono l'ARO dell'Unione di comuni "Bovo Marina – Eraclea Minoa – Torre Salsa";
2. Denominazione della costituenda società (art. 1): ***"Bovo Marina Torre Salsa Ambiente s.r.l."***;
3. Sede della costituenda società (art. 2): presso il comune di Siculiana in quanto comune sede dell'Unione. Con deliberazione dell'organo amministrativo della costituenda società potranno essere istituiti o soppressi uffici di rappresentanza, succursali e dipendenze commerciali;
4. Durata (art. 3): fino al 31 dicembre 2055;
5. Oggetto sociale (art. 4): tutti i servizi elencati al comma 4.1, i quali, essendo gestiti in regime di *"in house providing"*, nell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) coincidente con il territorio dei comuni di Montallegro e di Siculiana, cui al relativo Piano di intervento, soddisfano per ciò stesso il requisito del *"in house providing"* concernente la realizzazione da parte della società, sul piano sostanziale, della parte più importante della propria attività nei confronti ovvero per conto dell'ente controllante. *Detto requisito costituisce limite invalicabile ed imprescindibile alla operatività della Società.*

ATTESO che la Società è tenuta a realizzare la parte più importante della propria attività nei confronti ovvero per conto dei Soci pubblici affidantie, nel senso *che ogni altra attività deve avere solo un carattere marginale* ovvero deve essere realizzata a favore di soggetti diversi dall'ente controllante in misura quantitativamente irrisoria e qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali e, in ogni caso, non fuori dalla competenza territoriale dei Soci pubblici che detengono il controllo societario. Detta condizione di *"marginalità"* è da ritenersi soddisfatta qualora oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Socio Unico e la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Il capitale sociale è interamente pubblico ed integralmente posseduto dal Socio pubblico unico che, in nessun caso può esservi partecipazione di privati. La clausola di intrasferibilità intende garantire la coerenza con quanto previsto dal diritto comunitario in ordine all'esercizio da parte del socio pubblico di un *"controllo analogo"* a quello svolto sui propri servizi.

VERIFICATA, altresì, la conformità dei predetti schemi di atto costitutivo e di statuto ai dettami del codice civile e ai requisiti previsti dall'ordinamento comunitario e nazionale in materia di affidamento diretto dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, come recentemente affermati con le Direttive Appalti 2014/24/UE e 2014/25/UE ed ulteriormente sistematizzati nel corpo normativo del D.Lgs n. 175/2016, come di seguito sinteticamente riportati:

1. Possesso dell'intero capitale sociale da parte di soggetti pubblici;
2. Sussistenza del cosiddetto *"controllo analogo"* così come delineato dalla normativa comunitaria e nazionale ;
3. previsione statutaria, in via certa e permanente, della incedibilità a privati delle quote societarie ;

4. quasi esclusività, quantitativa e qualitativa, delle attività svolte dalla società partecipata nei confronti dell'ente controllante e realizzazione da parte della società "in house", sul piano sostanziale, della parte più importante della propria attività nei confronti ovvero per conto dell'ente controllante nel senso che ogni altra attività abbia solo un carattere marginale, detta condizione di "marginalità" è da ritenersi soddisfatta ove oltre l' 80% dell'attività del soggetto affidatario in house sia effettuata nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dal soggetto controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'Amministrazione affidante;

PRESO ATTO che, come si evince dai predetti schemi di atto costitutivo e di statuto, l'impegno di spesa relativo alla capitalizzazione iniziale della compagine societaria è pari ad € 10.000,00, che i comuni-soci dovranno provvedere a versare in unica soluzione, nella misura del 50% cadauno con oneri a carico dei rispettivi bilanci;

RITENUTO, per tutto quanto precede, di dover procedere alla costituzione della suddetta società e, quindi, di approvare gli schemi dell'atto costitutivo, dello statuto della società e del regolamento per il controllo analogo, allegati alla presente per farne integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art. 34 dello Statuto, laddove si prevede, per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, un rinvio alle disposizioni vigenti in materia di enti locali;

PROPONE

1. ISTITUIRE una società a responsabilità limitata a totale partecipazione comunale, con due soci identificati nei comuni di Montallegro e di Siculiana, per l'affidamento della gestione in regime di "in house providing" del servizio di gestione integrata dei rifiuti nei territori dei comuni di Montallegro e di Siculiana, che fanno parte dell'ARO di questa Unione di comuni, di cui al Piano di Intervento ARO approvato con il D.D.G. n. 1363 del 10/09/2014 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ;
2. COSTITUIRE, conseguentemente, la società a responsabilità denominata "**Bovo Marina Torre Salsaa Ambiente s.r.l.**" a totale partecipazione pubblica, avente come soci i comuni di Montallegro e di Siculiana, con capitale sociale iniziale di € 10.000,00, equamente suddiviso tra i due soci, in regime di "in house providing" per la gestione dei servizi pubblici locali meglio esplicitati nello schema di atto costitutivo, di statuto e di regolamento per il controllo analogo della società partecipata, allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 4, cc. 1 e 2, del D.lgs n. 175/2016, i servizi da affidare in regime di "in house providing" alla costituenda società sono da considerarsi "di interesse generale" e, comunque, strettamente necessari al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Unione di comuni "Bovo Marina – Eraclea Minoa – Torre Salsa" e dei Comuni di Montallegro e di Siculiana;
4. APPROVARE, a tal fine, gli allegati schemi di atto costitutivo, di statuto e del regolamento per il controllo analogo della società partecipata "in house" denominata "**Montallegro e Siculiana Ambiente s.r.l.**" a totale partecipazione pubblica;

Proposta "Costituzione della società a responsabilità limitata "**Bovo Marina Torre Salsaa Ambiente s.r.l.**", per la gestione in house providing dei RSU nell'ARO dell'Unione. Approvazione schema dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento per il controllo analogo.

5. DARE ATTO, come meglio precisato in dettaglio nel preambolo del presente provvedimento, che l'allegato schema di atto costitutivo, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7, c. 3, del D.Lgs. 175/2016, prevede gli elementi essenziali minimi prescritti dall'art. 2463 del Codice Civile per le società a responsabilità limitata;
6. DISPORRE che i testi dei suddetti atti, in uno alla presente deliberazione, siano trasmessi ai Consigli comunali dei comuni di Montallegro e di Siculiana per la presa d'atto ed approvazione, nonché per il rilascio dell'autorizzazione ai rispettivi sindaci, o loro delegati, a sottoscrivere il rogito notarile e a compiere tutte le attività negoziali necessarie per dare attuazione alla deliberazione e per consentirne il perfezionamento, prestando consenso a che vengano apportate allo schema di statuto le eventuali modifiche, di natura non sostanziale, che si rendessero necessarie su indicazione del notaio o di altri uffici pubblici, per ragioni di natura normativa, amministrativa o fiscale;
7. DARE ATTO che con successivo atto deliberativo si provvederà, in subordine alla costituzione della nuova società "Montallegro e Siculiana Ambiente s.r.l.", all'affidamento alla stessa in regime di "*in house providing*" il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati di cui al piano di intervento A.R.O. dell'Unione che è confinato ai territori dei comuni di Montallegro e di Siculiana;
8. DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nell'apposita sottosezione della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Unione ed in quelli dei comuni di Montallegro e di Siculiana, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 33/2013, nonché dell'art. 7, c. 4, del D.lgs. n. 175/2016;
9. TRASMETTERE, ai sensi art. 5 c. 3, del D.lgs n. 175/2016, la presente deliberazione alla Corte dei Conti, ai fini conoscitivi, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché all'Assessorato Regionale Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Acque e Rifiuti, al Presidente della SRR Agrigento Provincia Est;
10. DICHIARARE il presente atto deliberativo di immediata esecutività, stante la necessità e l'urgenza di costituire la suddetta società al fine di assicurare il servizio de quo nelle forme ordinarie.

Addì, 31/08/2018

Il Presidente dell'Unione
Geom. Caterina Scalia



PARERI

Ai sensi dell'art.53 della l.142/1990, come applicabile nella Regione Sicilia in virtù dell'articolo 12 della L.R. n. 30/2000,

si esprime parere favorevole

- sotto il profilo della regolarità tecnica.

Addi, 04.08.2018

Il Responsabile P.O. Tecnica
Geom. Laureato Tuttolomondo

Il Responsabile della P.O. Amm.va
Dott. Salvatore Chiara

- sotto il profilo della regolarità contabile e copertura finanziaria.

Addi, 04.08.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Indelicato

Proposta "Costituzione della società a responsabilità limitata "Bovo Marina Torre Salsa Ambiente s.r.l.", per la gestione in house providing dei RSU nell'ARO dell'Unione. Approvazione schema dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento per il controllo analogo.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15/3/1963, n. 16 e s.m.i., viene approvato e sottoscritto da:

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Ninetta Salvaggio

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Dott. Giuseppe Guiffrida

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Dott. Salvatore Chiara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune, e viene pubblicato per estratto, altresì, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 22/2008, come integralmente sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 11/2015.

N. cron. Albo _____

Data _____

L'Addetto alla pubblicazione sull'albo on line

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Dott. Salvatore Chiara

Il sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d'ufficio,

attesta

che la presente deliberazione:

☒ è diventata esecutiva il _____;

- ☐ perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
- ☐ decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12 comma 2, L.R. 44/91);
- ☐ non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).

Addì,

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Dott. Salvatore Chiara